

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 novembre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Marchitello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL XXIX TORNEO DELLE CONTRADE MADONNINA/LEONDORO DEL 18.7.2000 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Venturini Vitaliano e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. SESTA GODANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. Sesta Godano di Sesta Godano (La Spezia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. ORIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2:2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Orione di Ortonovo(La Spezia) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' AL CALCIATORE PRIOLO LINO, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 23.9.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il vincolo del calciatore Priolo Lino in favore della società appellante a far data dal 4.7.1998. Ordina la restituzione della tassa.

5 - APPELLO DELLA POL. S. SERGIO TRIESTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIESTINA/S. SERGIO TRIESTE CALCIO DEL 17.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 18.10.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. S. Sergio Trieste Calcio di Trieste e dispone l'incameramento della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Marchitello Dr. Claudio, Martucci Dr. Antonio, Mocali Dr. Piero - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

6 - APPELLO DELL'A.C. GRUTTI S. TEREZIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRUTTI S. TEREZIANO/PONTENUOVO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Gratti S. Terenziano di San Terenziano (Perugia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTENUOVO/PROFIAMMA DEL 30 9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso, il Comitato Regionale Umbria- Com. Uff n. 16 del 19 10.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Profiamma di San Giovanni Profiamma (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLI DEL SIG. LUGARESI EDMEO E DELL'A.C. CESENA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30:6.2001 E L'AMMENDA DI L. 20.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49/C del 25.10.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Sig. Lugaresi Edmeo e dell'A.C. Cesena di Cesena (Forlì); riduce le sanzioni già loro inflitte dai primi giudici, fissando l'inibizione del Sig. Lugaresi Edmeo al 31.12.2000 e l'ammenda all'A.C. Cesena a L. 5.000.000. Ordina restituirsi le relative tasse.

9 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. BARLETTA IN MERITO AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RIFERITO AL CALCIATORE PORTOGHESE MICHELE (Delibera della C.V.E. Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.2000)

La C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sara di Sora (Frosinone), annullando l'impugnata delibera che fissava l'obbligo della società appellante al pagamento in favore dall'A.C. Barletta del premio suindicato. Dispone la restituzione della relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 17 novembre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola